

CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 14

del 29-30.03.2004

O G G E T T O:

Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e delle Pubbliche Affissioni – 2[^] FASE: Approvazione modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni.

L'anno duemilaquattro il giorno ventinove/trenta del mese di marzo nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 25.03.2004 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Giuseppe Amato - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano – Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro	si		SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela	si	
SPADAVECCHIA Giacomo	si		DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico	si		SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co	si		SIRAGUSA Leonardo	si	
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio	si		DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.		si	AMATO Giuseppe	si	
PANUNZIO Pasquale	si		DI GIOVANNI Riccardo	si	
GIANCOLA Pasquale	si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele	si		FIorentini Nunzio C.	si	
DE PALMA Damiano	si		ZAZA Antonello	si	
DE NICOLO' Giuseppe	si		ANGIONE Nicola	si	
PIERGIOVANNI Nicola	si		BALESTRA Giuseppe	si	

Presenti n. 30 Assenti n. 01

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in seconda convocazione, dichiara aperta la seduta

Sono, altresì, presenti in aula l'Assessore al Patrimonio – Dott. Mauro Magarelli, il Dirigente del Settore Fiscalità Locale ed Economico Finanziario – Dott. Giuseppe Lopopolo e il Presidente del Collegio dei Revisori del Comune – Rag. A. Fiumefreddo.

Dell'intero dibattito registrato su nastro magnetico è reso verbale a parte.

Si premette che sull'argomento è stata svolta la relazione dall'Assessore al Patrimonio – Dott. Mauro Magarelli, nella precedente seduta del Consiglio Comunale, tenutasi il 23 marzo 2004, prima che la seduta stessa fosse dichiarata deserta per sopravvenuta mancanza del numero legale.

Introdotta dal Presidente, intervengono sull'argomento i Consiglieri De Bari, Sallustio, De Robertis, in risposta a chiarimenti il Dirigente Dott. Lopopolo ed in replica l'Assessore Dott. Mauro Magarelli.

Durante l'esame del provvedimento è uscito dall'aula il Cons. Giuseppe Amato, assume, quindi, la Presidenza la Cons.ra Maria Sasso. Sono altresì usciti dall'aula i Consiglieri Centrone, De Robertis, Siragusa, Minuto e Angione. Consiglieri presenti n. 25.

Esauriti gli interventi il Presidente f.f. pone in votazione il provvedimento, nel suo complesso, nel testo finale così come risulta a seguito di emendamenti proposti in aula e favorevolmente accolti ed accertatone l'esito favorevole da atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che in data 20.02.1995, con proprio provvedimento n. 21, esecutivo, ha adottato il Regolamento Comunale dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Considerato che è necessario apportare modifiche ed integrazioni al suddetto regolamento per meglio chiarire e/o semplificare le attività gestionali del Settore Tributi e gli adempimenti amministrativo-tributari nei rapporti con i contribuenti interessati;

Visto che l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002) prevede che i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali devono essere approvati con deliberazione del Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione;

Che i Regolamenti sulle entrate Tributarie, unitamente alle relative delibere, devono essere inviati, in copia conforme, al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data in cui i regolamenti sono divenuti esecutivi e resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale;

Ritenuto opportuno e necessario approvare, per le suddette motivazioni, le modifiche ed integrazioni, di cui all'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto del parere della Commissione Consiliare permanente n. 4 (Bilancio), espresso con verbale n. 07 del 22.03.04;

Acquisiti i pareri favorevoli del responsabile del Settore Tributi e Concessioni Comunali e del Direttore di ragioneria ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgvo n. 267/2000;

Vista la delibera Consiliare n. 21/95.

Vista la legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002);

Visto lo Statuto Comunale,

Visto il T.U.EE.LL. 18.08.2000 n. 267;

Con voti favorevoli n. 19, astenuti n. 6 (Zaza, Minervini C., Lucanie, Sallustio, Fiorentini e Sasso) espressi in forma palese da n. 19 Consiglieri votanti su n. 25 Consiglieri presenti

DELIBERA

- 1) Approvare le modifiche ed integrazioni al regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvato con delibera Consiliare n. 21 del 20.02.1995, riportate nell'allegato "A", che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) Inviare copia conforme della presente deliberazione, unitamente al Regolamento, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 30 giorni dalla data in cui detto Regolamento è divenuto esecutivo e reso pubblico mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
- 3) Nominare responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Lopopolo che provvederà alla stesura del testo coordinato del Regolamento per la consultazione da parte della cittadinanza interessata.
- 4) Inviare copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, ai Capi Settore Economico Finanziario e Tributi e Concessioni Comunali per i rispettivi adempimenti e alla GESTOR S.p.A.

Allegato "A"

Oggetto: Modifiche ed integrazioni al Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 del 20/02/1995.

- Art. 1 il 3° comma viene sostituito dal seguente:"in deroga all'art. 3 della legge 27/07/2000 n° 212, le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 Marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1 Gennaio del medesimo anno.
In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.
- Art. 2 INVARIATO
- Art. 3 sostituire le parole "31/12/1992 di n° 66.668"
con le parole "31/12/2001 di n° 62.546"
- Art. 4 sostituire le parole "trenta per cento del 1° comma"
con le parole "centocinquanta per cento";
- Art. 5 al 2° comma sostituire le parole "mq. 120 per ogni mille abitanti"
con le parole "mq. 100 per ogni mille abitanti"

sostituire le parole "mq. 8.040 del 2° comma, lettera a)"
con le parole "mq. 6.200"
sostituire le parole "mq. 1.274 del 2° comma, lettera b)"
con le parole "mq. 983"

Art. 6 SOPPRESSO e sostituito dal seguente:
IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI SUPERFICI E RIPARTIZIONE

1. L'installazione degli impianti per le pubbliche affissioni è finalizzata a garantire a ciascun cittadino il diritto fondamentale della libera manifestazione del pensiero anche attraverso manifesti.
2. Il Comune di Molfetta ha una popolazione residente al 31/12/2001 di n° 62.546 abitanti, come risulta dai dati ISTAT, e a norma dell'art. 18 comma 3 D. Lgvo n° 507/93 è obbligato all'installazione di impianti per pubbliche affissioni per una superficie non inferiore a mq. 1.116 pari a mq. 18 per ogni mille abitanti. Conseguentemente, la superficie

degli impianti da adibire al servizio delle pubbliche affissioni viene stabilita in mq. 2.480 (pari a 40 mq. per ogni mille abitanti).

3. La superficie di detti impianti viene così ripartita:
 - a) 45% per le affissioni di natura istituzionali, sociale o comunque prive di rilevanza economica e, quindi, mq. 1.116;
 - b) 55% per le affissioni di natura commerciale svolte dal servizio delle pubbliche affissioni e, quindi, mq. 1364.
4. La superficie per le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate su impianti pubblici di privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio, viene stabilita in mq. 750.
5. Le affissioni dirette, anche per conto terzi, effettuate da privati su impianti privati, esulano dai limiti di cui ai commi n. 3 e 4 e rientrano nella disciplina della pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D.Lgs 507/93.

Parimenti gli impianti privati regolarmente autorizzati per pubblicità ordinaria possono essere utilizzati altresì per le affissioni dirette.

Si considerano, inoltre, impianti privati quelli ricavati su aree di cantiere ottenuti in concessione da imprese di costruzione anche se di pertinenza demaniale.

Art. 7 INVARIATO

Art. 8 INVARIATO

Art. 9 INVARIATO

Art. 10 INVARIATO

Art. 11 INVARIATO

Art. 12 al 2° comma, sono soppresse le parole "con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore";

al 3° comma, sostituire le parole "lire tremilioni" con le parole "€ 1.549,37";

il 4° comma è sostituito dal seguente:

"la riscossione coattiva delle imposta, sanzioni ed interessi si effettua con la procedura indicata nel R. D. 14 Aprile 1910 n° 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede con l'esercizio della procedura, ai sensi del D. Lgvo n° 112/99 e del D. Lgvo n° 46/99";

il 6° comma è sostituito dal seguente:

"qualora la pubblicità sia effettuata su impianti privati, installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, si applica l'imposta comunale sulla pubblicità, nonché il pagamento del canone di concessione, di cui l D. Lgvo n° 285/92 e s. m. i., con esclusione della TOSAP".

Art. 13 sostituire la parola "sopratasse del 2° comma" con la parola "sanzioni"

Art. 14 INVARIATO

Art. 15 sostituire le parole "lire 24.000" con le parole "€ 15,49"

Art. 16 sostituire le parole "lire 144.000 nel 3° comma, lettera a)" con le parole "€ 74,37";
sostituire le parole "lire 96.000 nel 3° comma, lettera b)" con le parole "€ 49,58";
sostituire le parole "lire 48.000 nel 3° comma, lettera c)" con le parole "€ 24,79";
Viene aggiunto il comma 4 bis:

"l'imposta non è dovuta per l'indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo dell'impresa che effettua l'attività di trasporto, anche per conto terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da tali indicazioni".

(art. 5 bis legge 27/2/2002 n° 16, di convenzione del D. L. 28/12/2001, n° 452).

Art. 17 sostituire le parole "lire 96.000 del 1° comma" con le parole "€ 49,58";
sostituire le parole "lire 6.000 del 4° comma" con le parole "€ 3,10";

Art. 18 sostituire le parole "lire 24.000 del 1° comma" con le parole "€ 15,49";
sostituire le parole "lire 144.000 del 2° comma" con le parole "€ 74,37";
sostituire le parole "lire 72.000 del 3° comma" con le parole "€ 37,18";
sostituire le parole "lire 6.000 del 4° comma" con le parole "€ 3,10";
sostituire le parole "lire 18.000 del 5° comma" con le parole "€ 9,30";

Art. 19 INVARIATO

Art. 20 Viene inserito il comma 1 bis:

"l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciale e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq." (art 10, comma 1, lettera c) legge 448/2001).

- Art. 21 INVARIATO
- Art. 22 INVARIATO
- Art. 23 si sostituiscono le parole "quinquennio ed è rinnovabile" del 3° comma con le parole "triennio ed è rinnovabile su richiesta";
- Art. 24 INVARIATO
- Art. 25 INVARIATO
- Art. 26 si sostituisce la parola "Sindaco" del 3° comma con le parole "Dirigente dell'Ufficio Tecnico Comunale";
- Art. 27 le parole "l'Amministrazione Comunale" del 1° comma, sono sostituite con le parole "Il Comune"
il 2° comma è sostituito dal seguente:
"la revoca è disposta dal Dirigente competente con apposita ordinanza e da diritto alla restituzione dell'imposta e dell'eventuale canone pagato in anticipo, esclusa qualsiasi altra indennità"
- Art. 28 sostituire la parola "trentadue del 2° comma" con la parola "quaranta";
- Art. 29 INVARIATO
- Art. 30 le parole "lire 2.400 del 1° comma" sono sostituite con le parole "€ 1,24";
e le parole "lire 720" con le parole "€ 0,37"
è soppresso l'ultimo capoverso del comma 6, "il versamento va arrotondato a 1.000 lire per difetto, se la frazione non è superiore a lire 500 o per eccesso se è superiore."
Il comma 7 è sostituito dal seguente:
"per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e relative sanzioni non corrisposte si osservano le procedure previste dal R. D. 14 Aprile 1910 n° 639 oppure mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede con l'esercizio della procedura, ai sensi del D. Lgvo n° 112/99 e del D. Lgvo n° 46/99."
- Art. 31 INVARIATO
- Art. 32 INVARIATO
- Art. 33 sostituire la parola "lire 50.000 del 8° comma" con la parola "€ 25,82";

- Art. 34 SOPPRESSO e sostituito dal seguente:
SANZIONI ED INTERESSI
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 11 si applica la sanzione amministrativa nel minimo edittale pari al 100% dell'imposta o del diritto dovuti, con un minimo di € 51,00
 2. per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa nel minimo edittale pari al 50% della maggiore imposta o diritto dovuto.
Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione di questi, si applica la sanzione nel minimo edittale di € 51,00.
 3. le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle Commissioni Tributarie, interviene l'adesione del contribuente con il pagamento dell'imposta o del diritto, se dovuti, e della sanzione.
 4. chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze i versamenti dell'imposta o del diritto è soggetto alla sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.
 5. sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni si applicano gli interessi di mora nella misura di legge per ogni semestre compiuto, con decorrenza dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.
- Art. 35 sostituire le parole "da lire 200.000 a lire 2.000.000 del 2° comma"
con le parole "da € 25,00 a € 500,00";
le parole "con ordinanza del Sindaco" del 4° comma sono soppresse, si sostituisce la parola "sopratasse" con la parola "sanzioni";
- Art. 36 INVARIATO
- Art. 37 sono soppresse le parole "del 7% semestrale" del 4° comma con le parole "semestrale nella misura di legge";
- Art. 38 si sostituisce la parola "sei" del 1° comma con le parole "fino ad un massimo di anni nove";
- Art. 39 il comma 1 è sostituito dal seguente:
1. il conferimento della concessione a soggetti iscritti nell'apposito Albo istituito con D. M. Finanze n° 289/2000, viene effettuato con il sistema della "procedura ad evidenza pubblica".
il comma 2 è soppresso;
le parole "licitazione" figuranti per due volte nel 4° comma vengono sostituite con le parole "procedura ad evidenza pubblica";
il 5° comma è soppresso.
- Art- 40 INVARIATO
- Art. 41 INVARIATO
- Art. 42 INVARIATO

Art. 43 INVARIATO

Art. 44 è soppresso il 2° comma

Art. 45 INVARIATO

Art. 46 viene abrogato e sostituito dal seguente:

ENTRATA IN VIGORE

Le norme del presente Regolamento hanno effetto dal 1° Gennaio 2004.

Sono abrogate tutte le norme regolamentarie esistenti in contrasto con lo stesso.

IN PUBBLICAZIONE DAL 6 AL 21 APRILE 2004